CAMERA DEI DEPUTATI N. 199

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VICENTINI

Presentata il 6 giugno 1972

Norme relative al diritto di rendita ai superstiti dei titolari della rendita di inabilità prevista dal testo unico delle leggi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto in caso di morte del titolare di una rendita di inabilità, a seguito di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, è prevista la reversibilità a favore dei superstiti solo nel caso che la morte del titolare sia dipesa dalla malattia professionale o da quella contratta a seguito di infortunio.

Gli istituti assicurativi considerano spesso il certificato di morte quale documento di parte e, in caso di denegata reversibilità e di conseguente ricorso, hanno facoltà di rivolgersi al pretore il quale può disporre che venga praticata l'autopsia.

Tale prassi offende vivamente il radicato sentimento dei familiari superstiti che considerano l'autopsia un vero e proprio oltraggio al defunto.

La proposta di legge che ho l'onore di presentare intende eliminare all'origine non solo le citate pratiche relative alla autopsia, ma altresì le cause di contestazione e di ricorso che possono derivare dalla morte del titolare della rendita di inabilità prevista dal testo unico della legislazione anti-infortunistica, stabilendo, all'articolo unico, che la rendita spetta ai superstiti quale che sia la causa della morte del titolare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La rendita di inabilità prevista dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, spetta ai superstiti indicati dall'articolo 85 del citato testo unico, e nella misura ivi contemplata, quale che sia la causa della morte del titolare della rendita di inabilità.

La presente legge si applica anche ai ricorsi pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Sono abrogate le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.